



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° **827** Reg.Sent

N° **5094/14** Reg.Gen.

N° **21174/08** N.R.

N° Camp.Pen

La Corte di Appello di Firenze

Sezione III Penale, composta dai Magistrati:

1. **Ruggiero** Dott. **sa Anna** Presidente **Art.**
2. **Mazzi** Dott. **Roberto** Consigliere
3. **Milelli** Dott. **sa Eufemia** Consigliere

SENTENZA

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott. **sa Anna Ruggiero**

sentiti il Procuratore Generale l'appellante e i difensori **Av. P. Lucibello**
per il 1) Av. L. Zilletti e Av. F. Giunta per 2) Av.
U. Piuuoci per 3) Av. S. Felipes e Av. S. Innocenti
per il 4) Av. Grosso per p.e 5) Av. V. Valisnani per
pe 3) Av. G. Volpini per pe 2) Av. Tadoleucidi per
pe 4) a
ha pronunciato la seguente

In data **27.02.2015**

Li,

Fatte schede e
comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

Li,

Trasmesso estratto
sentenza alla Procura
Gen. Sede e Questura

di

Il Cancelliere

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

- 1) **DOMENICI LEONARDO**, nato a Firenze il 12.07.1955 ivi domicilio
dichiarato in Via delle Cascine, 14 e residente in Via della Fornace,
26. **Presente**
- 2) **GHERPELLI GIUSEPPE**, nato a Reggio Emilia il 15.03.1947 ivi
domicilio dichiarato in Via Luthuli, 96. **Presente**
- 3) **BIANCHI SUSANNA**, nata a Firenze il 24.05.1953 ivi domicilio
dichiarato in Via La Vista, 5 presso la Coopertiva Archeologica. **Presente**
- 4) **FRUSI ULDERIGO**, nato a Firenze il 20.04.1956 residente in Via San
Marcellino, 59. **Contumace**

IMPUTATI

per delitto p. e p. dagli arti. 41 e 589 c.p. perché, con condotte
indipendenti:

il **Domenici** in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Firenze, al secondo mandato consecutivo, a far data dal

29.06.2004;
E * OTTO

il **Gherpelli** in qualità di Direttore della Direzione Cultura, nonché datore di lavoro, nominato con ordinanza del Sindaco n. 165 del 7.03.2005;

la **Bianchi** in qualità di responsabile della Cooperativa Archeologia, concessionaria delle aree esterne del Forte Belvedere in base alla delibera della Giunta Municipale n. 403 del 27.06.2008 ed all'accessoria convenzione stipulata con il Comune di Firenze, in persona del Direttore della Direzione Cultura, in data 2.07.2008 per la realizzazione della manifestazione "Forte di Belvedere 2008 Cinema & Musica";

il **Frusi** in qualità di perito industriale esperto di sicurezza coinvolto nella gestione del Forte dal 2003, incaricato dalla Cooperativa di progettare l'allestimento e predisporre la documentazione tecnica necessaria ai fini della realizzazione della manifestazione "Forte di Belvedere 2008 Cinema & Musica" e autore delle relazioni tecniche e dei piani di emergenza relativi, ancorché elaborati con riferimento alla sicurezza antincendio, del giugno 2008;

il **Gardenti** e la **Zanchi** (OMISSIS) in qualità di addetti ai controlli per conto della Cooperativa Archeologia;

per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme tecniche in tema di sicurezza dell'illuminazione, inosservanza della delibera n. 928/688 del 4.06.1999, avente ad oggetto la concessione in uso al Comune di Firenze del compendio demaniale denominato Forte Belvedere, della relativa concessione rep. n. 39 del 29.10.1999 e della convenzione, accessoria alla delibera della Giunta Municipale n. 403 del 27.06.2008, stipulata fra il Comune di Firenze, in persona del Direttore della Direzione Cultura, e la Cooperativa sopra nominata in data 2.07.2008;

e segnatamente per il **Domenici** e il **Gherpelli**, fra l'altro, nell'aver consentito lo svolgimento di intrattenimenti pubblici serali e notturni nel Forte Belvedere in assenza del necessario adeguamento dell'immobile alle misure di sicurezza, che si imponeva in conseguenza degli incidenti segnalati negli anni precedenti e dell'infortunio mortale del 3.09.2006, tutti avvenuti per la caduta dai bastioni nella zona denominata "la cannoniera", nonché in violazione della delibera n. 928/688 del 4.06.1999, avente ad oggetto la concessione in uso al Comune di Firenze del

compendio demaniale denominato Forte Belvedere, e della relativa concessione rep. n. 39 del 29.10.1999, che prevedevano che il Comune assumeva integralmente a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di adeguamento dell'immobile alle norme di sicurezza e che le eventuali convenzioni con soggetti terzi per la realizzazione di specifici progetti non sollevavano il Comune da obblighi e responsabilità scaturenti dalla concessione (premesse e punti 3), 4) e 6) delibera n. 928/688 del 4.06.1999 e artt. 4 e 6 concessione rep. n. 39 del 29.10.1999), con particolare riguardo all'illuminazione - misurata nella zona di interesse fra 0,1 e 0,5 lux, pertanto di intensità largamente inferiore sia ai requisiti richiesti per i luoghi di lavoro dalle norme tecniche UNI 10380 e UNI EN 12464 che ai valori indicati per le aree destinate a passaggio pedonale dalle norme tecniche UNI EN 13201, trattandosi in effetti di illuminazione architettonica, non destinata a consentire la fruizione al pubblico del complesso immobiliare dopo il tramonto - al mancato allestimento di sistemi di protezione o reti trattenuta ai parapetti dei bastioni, in particolare nell'area della "cannoniera", di conclamata pericolosità, e alla inadeguata segnalazione del pericolo;

inoltre per **Gherpelli** nel non aver redatto il documento di valutazione dei rischi (artt. 17, 28 e, con riferimento a quanto sopra contestato, 63, 64 e 163 D.Lvo 81/08), nel non aver fornito alla Cooperativa dettagliate informazioni sui rischi specifici correlati all'uso del Forte Belvedere in ora notturna, nel non aver fornito le dovute informazioni sulle concomitanti manifestazioni autorizzate presso il complesso immobiliare e nel non aver promosso e garantito la cooperazione e il coordinamento, anche in violazione dell'art. 4 della convenzione citata, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indicasse le misure adottate per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26 D.Lvo 81/08), nel non aver preteso che la Cooperativa, per quanto di competenza, redigesse e consegnasse il proprio piano di valutazione dei rischi, come peraltro previsto dall'art. 5 della suindicata convenzione, nel non aver esercitato il necessario controllo sull'attività della Cooperativa concessionaria, con riferimento agli adempimenti relativi alla sicurezza;

per la **Bianchi**, fra l'altro, nel non aver redatto il documento di valutazione dei rischi, che si era peraltro anche impegnata a consegnare ai sensi dell'art. 5 della

convenzione, nell'aver gestito l'attività di intrattenimento nell'immobile che non presentava i necessari requisiti di sicurezza, stante l'insufficiente illuminazione, l'assenza di protezioni ai parapetti e l'inadeguata segnalazione del pericolo, come sopra meglio specificato, e inoltre nel non aver previsto sistemi compensativi di sicurezza, quali l'individuazione e delimitazione mediante idonei sbarramenti dell'area priva di rischi alla quale limitare l'accesso del pubblico con previsione di una illuminazione integrativa da riservarsi a tale zona e idonea segnalazione del pericolo, mediante appropriata segnaletica e eventualmente anche con impiego di personale di sorveglianza in numero congruo rispetto agli utenti (artt. 17, 28, 63, 64 e 163 D.Lvo 81/08), nel non avere infine esercitato il dovuto controllo sull'attività del tecnico incaricato **Frusi**, anche con riferimento alla previsione dell'afflusso massimo di 150 persone, comunque assolutamente non realistico, avuto riguardo alle caratteristiche del progetto, anche a prescindere dalle concomitanti manifestazioni;

per il **Frusi**, fra l'altro, nell'aver omesso di rilevare e porre rimedio ai pericoli strutturali dell'immobile in relazione alla destinazione d'uso - a lui ben noti essendosi occupato della gestione, del Forte sin dal 2003, anche quale autore del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lvo 626/94 e del piano di emergenza ai sensi del D.M. 569/92 per conto del Comune nonché tecnico incaricato della sicurezza dalla Associazione Culturale Puccini per la realizzazione del progetto "Forte Davvero" dell'estate 2006, manifestazione che occasionò l'infortunio mortale già richiamato - con riferimento all'illuminazione insufficiente, all'assenza di protezioni ai parapetti e all'inadeguata segnalazione del pericolo, come sopra meglio specificato, delineando e attuando un sistema di sicurezza del tutto inadeguato in quanto non prevedeva efficaci sistemi compensativi, quali quelli sopra individuati, insufficiente poiché prevedeva un afflusso massimo di 150 persone, assolutamente non realistico, avuto riguardo alle caratteristiche del progetto, anche a prescindere dalle concomitanti manifestazioni, e in definitiva errato e controproducente, quanto all'area denominata "la cannoniera", con il qualificare il terrapieno "luogo sicuro dinamico", seppure ai fini della prevenzione incendi (D.M. 30.11.1983), il considerare che i parapetti adiacenti al limite del terrapieno, pressoché della medesima altezza e da questi separati da un

camminamento sottostante, non necessitassero di protezione e il disporre che fossero collocate transenne all'imbocco dei camminamenti, così agevolandone, stante l'oscurità e avuto riguardo alla conformazione del luogo, il superamento e il diretto passaggio dal terrapieno al parapetto;

per il **Gardenti** e la **Zanchi**, fra l'altro, nell'aver omesso di riaccendere i fari dell'illuminazione architettonica del Forte Belvedere che erano stati inopinatamente disattivati, con riduzione dell'illuminamento medio, misurato in 0,1 lux circa, e comunque di segnalare l'evenienza al responsabile della manutenzione, in violazione della convenzione stipulata fra il Comune di Firenze e la Cooperativa sopra nominata in data 2.07.2008 - che prevedeva che durante lo svolgimento degli eventi programmati si esercitasse la sorveglianza necessaria, atta a tutelare la sicurezza dei partecipanti nonché l'integrità delle strutture e degli impianti - delle relative Relazioni Tecniche sulle norme di sicurezza del giugno 2008 - in base alle quali la Cooperativa si impegnava ad assicurare che fosse mantenuto in funzione tutto l'impianto di illuminazione - nonché dei correlati obblighi assunti con il rapporto di collaborazione professionale;

provocavano la caduta da un bastione della fortezza di Locatelli Veronica, la quale per l'oscurità e la mancanza di idonee protezioni e segnalazioni del pericolo, nel percorrere il terrapieno in prossimità della sottostante zona denominata "la cannoniera" diretta all'area c.d. della "cisterna" dove era stato allestito il palco per un concerto jazz, trovando oltre tutto ostruito da una transenna il camminamento, lo superava con un passo, portandosi sul parapetto del bastione, da dove precipitava nel vuoto, dall'altezza di oltre 8 metri, e nell'impatto riportava lesioni personali politraumatiche di tale gravità da cagionarne poco dopo il decesso.

In Firenze, il 16.07.2008, poco dopo la mezzanotte.



APPELLANTI

Il primo imputato e il Pubblico Ministero e le Parti Civili avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 10.02.2014 che, visto l'art. 533 cpp dichiarava **Domenici Leonardo** colpevole del reato a lui ascritto, esclusa l'aggravante contestata, concesse le attenuanti generiche, e lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali a lui spettanti.

Pena sospesa e non menzione.

Condannava inoltre il Domenici al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, determinato il concorso di colpa della vittima nella misura dell'80% del totale.

Assegnava frattanto alle stesse parti civili una provvisoria immediatamente esecutiva che così determina:

Bettini Annamaria €. 25.000,00;

Locatelli Massimiliano €. 15.000,00;

Lazzeri Leonida €. 2.000,00;

Superti Marco €. 3.000,00.

Visto l'art. 541 cpp dichiarava totalmente compensate le spese di costituzione e difesa delle parti civili.

Visto l'art. 530 cpp assolveva Gherpelli Giuseppe e Frusi Ulderigo dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso i fatti.

Assolveva inoltre Bianchi Susanna, dal reato ascritto perché i fatti non costituiscono reato.

Motivazione in gg. 90.

Le parti hanno così concluso:

come de verbele

LE IMPUTAZIONI

Artt.41-589 c.p. perchè, con condotte indipendenti:

Domenici quale sindaco dal 29-6-2004, Gherpelli quale direttore alla cultura nonché datore di lavoro dal 7 marzo del 2005; Bianchi quale responsabile della cooperativa archeologica, concessionaria delle aree del forte Belvedere in base alla delibera della giunta municipale 27-6-2008 n.403 e dell'accessoria convenzione 2-7-2008 stipulata dal Comune di Firenze in persona del direttore della direzione cultura per la realizzazione della manifestazione "Forte di Belvedere 2008 Cinema e Musica; Frusi quale perito industriale esperto di sicurezza coinvolto nella gestione del Forte dal 2003, incaricato dalla cooperativa di progettare l'allestimento e predisporre la documentazione tecnica per la manifestazione e autore delle relazioni tecniche e dei piani di emergenza relativi, ancorché elaborati con riferimento alla sicurezza antincendio

Per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme tecniche in tema di illuminazione, inosservanza della delibera n.926/688 del 4-6-'99 avente ad oggetto la concessione in uso del comune di Firenze del compendio demaniale Forte Belvedere e della convenzione del 2-7-2008, accessoria alla delibera della giunta n.403 del 27-6-2008, stipulata tra il Comune in persona del Direttore della direzione cultura e la cooperativa soprannominata.

Segnatamente per il Domenici ed il Gherpelli, fra l'altro, nell'aver consentito intrattenimenti pubblici notturni nel Forte Belvedere in assenza del necessario adeguamento dell'immobile alle misure di sicurezza, che si imponevano in conseguenza degli incidenti segnalati negli anni precedenti e dell'infortunio mortale del 3 settembre del 2006, tutti avvenuti per caduta dai bastioni nella zona della "cannoniera", nonché in violazione della delibera e concessione del '99 che prevedevano che il Comune assumesse interamente a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di adeguamento alle norme di sicurezza e che, le concessioni con terzi per la realizzazione di specifici progetti, non sollevavano il comune da obblighi e responsabilità scaturenti dalla concessione del '99, con particolare riguardo all'illuminazione, misurata in 0,1-0,5 lux, di intensità largamente inferiore a quella richiesta per i luoghi di lavoro e per le aree destinate a passaggio pedonale, trattandosi in effetto di illuminazione architettonica non destinata a consentire al pubblico la fruizione del complesso immobiliare dopo il tramonto, al mancato allestimento di reti di protezione in particolare nella zona della cannoniera di conclamata pericolosità ed alla inadeguata segnalazione del pericolo;

inoltre per il Gherpelli nel non aver redatto il documento di valutazione dei rischi, nel non aver fornito alla cooperativa dettagliate informazioni sui rischi correlati all'uso del Forte in ora notturna, nel non aver fornito le dovute informazioni sulle concomitanti manifestazioni autorizzate nel non aver preteso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi e che la cooperativa, per quanto di sua competenza, redigesse un proprio piano di valutazione dei rischi nel non aver



esercitato il necessario controllo sulla cooperativa con riferimento agli adempimenti relativi alla sicurezza;

per la Bianchi, fra l'altro, nel non aver redatto il documento di valutazione dei rischi che si era obbligata a consegnare ai sensi dell'art.5 della convenzione, nell'aver gestito l'attività di intrattenimento nell'immobile che non presentava i necessari requisiti di sicurezza essendo insufficiente l'illuminazione, l'assenza di protezione dei parapetti e l'inadeguata segnalazione del pericolo ed inoltre nel non aver previsto sistemi compensativi di sicurezza, quali l'individuazione e delimitazione con idonei sbarramenti dell'area priva di rischi alla quale limitare l'accesso del pubblico con previsione di illuminazione integrativa da riservarsi a tale zona e idonea segnalazione di pericolo mediante apposita segnaletica ed eventualmente anche con l'impiego di sorveglianti in numero congruo rispetto agli utenti, nel non aver infine esercitato il dovuto controllo sull'attività del Frusi, anche con riferimento all'afflusso massimo di 150 persone, comunque assolutamente non realistico, avuto riguardo alle caratteristiche del progetto, anche a prescindere dalle concomitanti manifestazioni;

per il Frusi, tra l'altro, nell'aver rimesso di rilevare e porre rimedio ai pericoli strutturali dell'immobile in relazione alla destinazione d'uso - a lui ben noti essendosi occupato della gestione del Forte sin dal 2003, anche quale autore del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lvo 626/'94 per conto del Comune e dell'associazione Puccini nell'estate del '96 per la realizzazione del progetto "Forte davvero", manifestazione che causò l'infortunio mortale già richiamato - con riferimento all'illuminazione insufficiente, all'assenza di protezioni ai parapetti e all'inadeguata segnalazione del pericolo, attuando un sistema di sicurezza inadeguato in quanto non prevedeva efficaci sistemi compensativi, come sopra delineati, insufficiente perché prevedeva un afflusso massimo di 150 persone, assolutamente non realistico, avuto riguardo alle caratteristiche del progetto, anche a prescindere dalle concomitanti manifestazioni ed in definitiva errato e controproducente, quanto all'area della "cannoniera", nel qualificare il terrapieno "luogo sicuro dinamico", seppure al fine della prevenzione incendi, il considerare che i parapetti adiacenti al limite del terrapieno, pressochè alla medesima altezza e da questi separati da un camminamento sottostante, non necessitassero di protezione ed il disporre che fossero collocate transenne all'imbocco dei camminamenti, così agevolandone, stante l'oscurità ed avuto riguardo alla conformazione del luogo, il diretto passaggio dal terrapieno al parapetto;

provocavano la caduta da un bastione di Veronica Locatelli la quale, per l'oscurità e la mancanza di protezioni e idonee segnalazioni di pericolo, nel percorrere il terrapieno in prossimità della sottostante zona della cannoniera diretta all'area della cd cisterna dove era stato allestito il palco per un concerto jazz, trovando oltretutto ostruito da una transenna il camminamento, lo superava con un passo, portandosi sul parapetto del bastione, da dove precipitava nel vuoto, all'altezza di oltre otto metri e nell'impatto riportava lesioni personali politraumatiche di tale gravità da provocarne il decesso.

In Firenze il 16 luglio del 2008 poco dopo la mezzanotte.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 10-2-2014, ha ritenuto Leonardo Domenici responsabile della morte di Veronica Locatelli, con il concorso all'80% della vittima e, lo ha condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di dieci mesi di reclusione, pena sospesa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidare in separata sede ed al pagamento di una provvisionale di 25.000e in favore di Anna Maria Bettini, 15.000e di Massimiliano Locatelli e 3000e ciascuno, di Leonida Lazzeri e Marco Superti;

ha assolto Giuseppe Gherpelli e Ulderigo Frusi dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso i fatti e Susanna Bianchi, Monica Zanchi e Daniele Gardenti perché i fatti non costituiscono reato ai sensi del II co. dell'art.130 c.p.p..

Il tribunale ha innanzitutto ricostruito i fatti secondo il racconto degli amici della ragazza e dei testi oculari.

Marco Superti: si era recato con alcuni amici al Forte, per cenare, la sera del 15 luglio del 2008 compleanno di Veronica Locatelli, "a causa dell'eccessivo affollamento..non avevano trovato posto ed erano tornati in città". Dopo cena, erano risaliti al Forte intrattenendosi al bar, poi Veronica aveva detto di dover incontrare un'amica, anche lei presente al Forte, e si era allontanata. Lui e gli altri amici, si erano spostati, invece, verso il palco in cui era da poco terminato un concerto jazz, per ascoltare un amico che suonava la chitarra, non avevano più visto Veronica;

Mezzi: aveva visto una donna di schiena, distante da lui circa otto metri, che si allontanava dalla palazzina in direzione opposta "probabilmente ha attraversato sul muretto, stava camminando sul muretto" poi, "ha fatto tre passi e poi uno leggermente più a destra ed è caduta ad altissima velocità...la ragazza secondo me camminava sul muro perché ha fatto un passo a destra e poi è caduta";

Meinardi: si era accorto di una figura, a circa 10 mt. di distanza davanti a lui, che camminava sul muretto, ad un certo punto, aveva perso l'equilibrio ed era caduta nel vuoto;

Borgogni: aveva visto una sagoma che percorreva il prato con passi normali, poi era salita sul muretto ed era caduta di sotto, quasi lateralmente. In quel momento aveva sentito un sorvegliante gridare "non di lì attenzione c'è il vuoto". La persona aveva fatto due passi sul muro ed era precipitata di sotto;

Yankame, addetto alla sorveglianza mobile: quella sera il suo capo, Eckwede, lo aveva informato di aver chiesto più addetti alla sorveglianza, ma non gli era stato concesso, aveva visto che era spenta la luce posta sul palco vicino alla zona in questione ed anche quella che aveva illuminato il concerto jazz. Il suo compito era quello di "non far venire la gente dove non c'era luce e di non far avvicinare nessuno al muro dove era caduta la ragazza". Mentre sorvegliava la zona, aveva visto di fronte a sé una ragazza, "andare verso il muro esterno..saliva sul muro" dopo il primo passo, al secondo, era caduta sulla sua destra".

Il giudizio del Tribunale:

Doveva concludersi che Veronica Locatelli aveva attraversato il terrapieno, "si era portata sul muro perimetrale della cannoniera, saltando oltre il sottostante

camminamento, largo circa un metro che separava il parto terrapieno dal muro perimetrale, largo a sua volta 30cm. Aveva poi camminato sul muro" e, fatti pochi passi sulla sua destra, "aveva perso l'appoggio del piede destro" precipitando nel vuoto.

Il complesso del Forte era agibile, come certificato dall'arch. Cini dirigente della struttura tecnica che, il 4-7-2003, ne aveva attestato la conformità edilizia al regolamento, il possesso dei requisiti di salubrità, il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti e dell'obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche, il rispetto delle normative dei consumi energetici, l'iscrizione in catasto;

i muri perimetrali del Forte erano tutti a norma poiché raggiungevano un'altezza dal piano di calpestio dei camminamenti pari a 90 cm con uno spessore di 30cm..

Non sussisteva, pertanto, la condotta addebitata con riferimento alla mancata installazione di reti di protezione al di sotto dei muri perimetrali e di idonei segnali di pericolo.

L'oscurità nel punto in cui era caduta Veronica Locatelli, era indimostrata e non ascrivibile agli imputati.

Del resto, nessuna proposta fattibile (per costi eccessivi o perché vietata dalla Soprintendenza) era stata mai avanzata dalla tecnostruttura, né mai era stata prospettata l'unica soluzione efficace e realizzabile: arretrare il terrapieno dal bastione nella zona della cannoniera dove si era verificato l'incidente (come venne attuato dopo la morte della Locatelli).

La pericolosità del complesso, non poteva essere dedotta dagli incidenti della caduta dei cani, per la imprevedibilità dei loro comportamenti, né da quella di Luca Raso ritenuta, per lungo tempo, causata da una sua imprudenza.

Domenici:

Il generico pericolo segnalato da soggetti privati (Bonsanti, Lega del cane), non era tale da far assumere al sindaco una posizione di garanzia, nessun pericolo specifico di caduta dall'alto era stato segnalato dalla tecnostruttura (Cini) che aveva posto il solo problema di uno sconsiderato arrampicamento sui muri dei camminamenti.

Quanto alla mancanza di illuminazione, innanzitutto, la normativa richiamata dal P.M., non era applicabile al terrapieno che non poteva ritenersi luogo di lavoro, inoltre, essa sarebbe stata più che sufficiente a distinguere lo strapiombo della cannoniera, se non fosse stata inaspettatamente ed imprevedibilmente, spenta l'illuminazione pubblica prospiciente la palazzina, causa insieme alla condotta imprudente della vittima, sufficiente a provocare l'evento.

Ciò nonostante l'imputato, quale rappresentante del comune, "nell'esecuzione delle scelte politiche" aveva il "compito di valutare la concreta possibilità di attuarle" nel Forte, "dovendo tenersi conto di alcuni elementi di precauzione che si imponevano per quanto accaduto già due anni prima..tali valutazioni spettavano solo al Sindaco..quale unico titolare dei poteri che avrebbero potuto comportare la inibizione al pubblico del compendio, anche limitata alle sole ore notturne e \ o ad alcune aree".

Domenici avrebbe dovuto disporre tale inibizione sostanzialmente per due circostanze:

1) l'incidente accaduto a Luca Raso nel settembre del 2006, in circostanze analoghe a quelle in cui trovò la morte Veronica Locatelli, "costituiva il presupposto di fatto che metteva l'imputato in una posizione di garanzia rispetto al dovere che si ripetessero eventi simili in quel luogo aperto al pubblico";

2) la incapacità della struttura tecnica nel biennio intercorso tra i due eventi a porre rimedio al pericolo di caduta dall'alto nella zona della cannoniera.

"Deve quindi ritenersi conclusivamente dimostrato non solo il nesso di causa tra l'omessa chiusura o limitazione parziale notturna del Forte, che il Sindaco poteva e doveva disporre anche intervenendo soltanto sugli orari di apertura\chiusura, e l'evento mortale del 15-7-2008, ma anche la colpa del Domenici che, omettendo di emettere i provvedimenti che poteva e doveva adottare..ha agito in modo non prudente e non diligente, così colpevolmente violando il principio di precauzione e comunque gli artt.40 co.2 e 43 c.p." ed i doveri della sua posizione di garanzia della sicurezza del pubblico che accedeva al Forte.

La condotta di Veronica Locatelli aveva contribuito al verificarsi dell'evento infatti: aveva una visione più che sufficiente del percorso "che stava seguendo sul terrapieno, del camminamento sottostante e del muro perimetrale di fronte";

"l'oscurità esterna notturna" secondo "un dato di comune esperienza per un luogo completamente aperto...come era tutta l'area esterna del Forte, non è mai totale..anche in assenza di fonti luminose artificiali consistenti..anche durante le ore notturne si diffonde sempre un certo chiarore proveniente dal cielo (stelle e luna) che consente di osservare in qualche modo gli oggetti anche ad una certa distanza";

i testi Zanni, Bruni, Scalella e Zanieri avevano affermato che "sul terrapieno dove Veronica Locatelli aveva camminato non vi era il buio totale e che si potevano scorgere il prato, il bastione, il camminamento ed il vuoto oltre il bastione";

dalla consulenza tecnica Bea-Grasso, espletata dopo l'incidente, era emerso che i camminamenti ed i parapetti erano ben illuminati. Inoltre "il vuoto oltre il bastione era sufficientemente evidente da scoraggiare qualsiasi tentativo di superamento del camminamento, che comunque non era per niente agevole se non a seguito di una rincorsa dal terrapieno".

La vittima, pertanto, "era certamente in grado di vedere..il termine del terrapieno-prato, la soluzione di continuità tra questo ed il muro, il camminamento sottostante (che era illuminato da idonee luci), il muro perimetrale stesso sul quale volontariamente saltava dal terrapieno".

"In conclusione Veronica Locatelli senza ragione alcuna, non costrettavi in alcun modo, volontariamente e coscientemente è saltata sul muro perimetrale del Forte e vi ha addirittura camminato sopra, mettendosi così in una situazione di gravissimo pericolo, del quale avrebbe potuto e dovuto essere ben consapevole, così da modificare tempestivamente ed efficacemente le sue decisioni. Tale preponderante concorso di colpa della vittima, effetto della sua condotta anomala e gravemente

impudente, deve essere quantificato, con valutazione equa, in misura non inferiore all'80%".

Le violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sono insussistenti e deve essere esclusa l'aggravante contestata.

"Non è applicabile al Forte Belvedere, né alla struttura in sé, né alla struttura sulla quale si svolgevano i pubblici spettacoli, la normativa che riguarda i luoghi di lavoro".

Infatti, "non vi era alcun nesso funzionale tra lo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente e l'infortunio subito dall'estraneo...che non subiva anche egli la specificità del rischio lavorativo del dipendente".

GHERPELLI:

Non rivestiva una posizione di garanzia come quella del sindaco, poiché tra i suoi compiti istituzionali non vi era quello di garantire la sicurezza dei visitatori del Forte. Non poteva conoscere il problema della vicinanza del terrapieno al muro del bastione, non poteva rispondere dell'inaspettato spegnimento della illuminazione pubblica da parte di soggetti rimasti peraltro ignoti.

Nessuna responsabilità poteva essere attribuita all'imputato per aver firmato la convenzione con la cooperativa archeologia che "era un atto dovuto al quale non avrebbe potuto sottrarsi in alcun modo se non dimettendosi dall'incarico...in quanto costituiva la attuazione di legittime deliberazioni della giunta comunale...aveva il dovere di firmare la convenzione... che era del tutto regolare anche per i profili attinenti alla sicurezza". Le manifestazioni avevano infatti ottenuto il parere di fattibilità della commissione di vigilanza.

BIANCHI:

Responsabile dell'esecuzione della convenzione firmata dall'imputata era Barbara Setti, se nei confronti della stessa non erano stati mossi addebiti "non si vede come gli stessi potrebbero essere mossi alla Bianchi".

L'imputata, comunque, aveva il dovere di redigere il documento di valutazione dei rischi per i suoi dipendenti e non anche per i visitatori.

Era insussistente l'addebito di aver gestito l'attività in un luogo privo di sicurezza tenuto conto, sia del certificato di agibilità, che del parere di fattibilità espresso dalla commissione di vigilanza.

Gli atti processuali non conducono "ad un risultato certo a danno dell'imputata, in quanto non può affermarsi"...che è stata raggiunta la prova...al di là di ogni ragionevole dubbio, che se avesse meglio attuato quel compito di verifica dell'attività dei sorveglianti che a lei faceva comunque capo, costoro avrebbero sicuramente o con elevata probabilità meglio adempiuto ai loro compiti e quindi impedito che Veronica Locatelli percorresse il terrapieno o saltasse sul muro perimetrale, così evitando il verificarsi dell'evento mortale".

FRUSI:

VENETA

incaricato di redigere "un piano antincendio per gli spettacoli cinematografici organizzati dalla Cooperativa Archeologica" e non un piano di sicurezza del Forte.

Non aveva alcun obbligo di disporre la protezione dei parapetti perimetrali, dal momento che erano come già detto tutti di altezza regolare.

"Quanto alle due transenne apposte nei camminamenti...non si vede quale costrizione avesse indotto Veronica Locatelli" ad aggirarle ed a "salire imprudentemente sul muro perimetrale ed addirittura camminarvi sopra".

L'imputato, pertanto, "risulta del tutto estraneo all'evento mortale accaduto, essendo tutti gli addebiti colposi formulati nei suoi confronti privi di qualsiasi fondamento giuridico".

L'APPELLO del P.M:

sull'assoluzione di Frusi e Gherpelli per non aver commesso il fatto, della Bianchi perché il fatto non costituisce reato, il riconoscimento delle attenuanti generiche al Domenici, l'esclusione dell'aggravante contestata.

Domenici, Gherpelli e Frusi dovevano essere condannati a quattro anni di reclusione ciascuno e Bianche a tre anni di reclusione.

Erroneamente, il tribunale aveva ritenuto che la luminosità del luogo rendeva più che sufficiente la visione del percorso e che, pertanto, coscientemente e volutamente Veronica Locatelli era saltata sul muro del bastione, lo aveva percorso per alcuni passi, aveva perso l'equilibrio ed era caduta nel vuoto della cannoniera.

"Le problematiche strutturali e le carenze gestionali" (note agli imputati da tempo), "hanno, da sole, determinato il verificarsi dell'evento, nonostante il comportamento di Veronica" (che non aveva assunto alcolici o stupefacenti e non aveva intenti suicidiari) "del tutto regolare ed improntato all'ordinaria prudenza...l'area della cannoniera costituiva una vera e propria insidia alla quale Veronica non poté sottrarsi".



La relazione USL evidenziava che, oltre alla scarsità della illuminazione, la presenza di punti luci di tipo architettonico "esaltano l'inganno ottico facendo apparire un piano vuoto per pieno...il vuoto non risulta distinguibile".

In definitiva: "la cavità della cannoniera si apriva fra i prati dei due terrapieni e dunque non appariva esterna al perimetro della fortezza, il bastione aveva la stessa altezza dei muri di contenimento dei terrapieni, le fronde..che sbucavano dal parapetto, debolmente illuminate dalle luci che sfumavano dai camminamenti, davano la sensazione di trovarsi davanti ad un altro prato". Lo spegnimento dell'illuminazione pubblica "è stato pressochè insignificante", trattandosi di un proiettore montato su una palina alta circa 4 mt. diretta alla facciata laterale della palazzina, che "contribuisce solo in minima parte e solo di riflesso all'illuminazione delle aree pedonali esterne..i valori riscontrati non consentivano agli utenti di muoversi in sicurezza come dovuto in base alle regole della comune esperienza"..ed anche da quelle in tema di infortuni sul lavoro.

"Risulta" pertanto "dimostrato che Veronica Locatelli, percorrendo di notte il terrapieno, per la conformazione a ferro di cavallo dei bastioni perimetrali, la pari altezza di terrapieno e bastione, la vegetazione che fuoriusciva dal parapetto,

l'illuminazione carente ed ingannevole, non ebbe la percezione che oltre il camminamento ed il bastione si apriva il vuoto della cannoniera. Le condizioni riferite infatti contribuirono a creare l'illusione che il parapetto costituisse in effetti il muro di contenimento di un altro terrapieno, situato alla stessa altezza di quello su cui la vittima procedeva. Veronica, constatato che l'imboccatura del camminamento era ostruito da una barriera, si portò con un passo sulla sommità del bastione per tagliare, lungo quello che le appariva essere un prato, in direzione del terrapieno situato al di là della cannoniera, dove l'attendevano i suoi amici, ma in pochi istanti precipitò nel vuoto".

Le testimonianze dei testi Zanni, Bruni, Scaella e Ranieri, sulla illuminazione fornita dalle luci dell'abitato, erano ininfluenti, sia perché la Locatelli procedeva nella direzione opposta alla città, sia perché al momento dell'incidente, vi era una folta macchia di alti lecci, successivamente potati, che fungevano da "sipario".

Fu proprio la potatura a pregiudicare le conclusioni della consulenza Bea-Grasso del 20 settembre del 2010 circa la luminosità della zona e la possibilità di percepire il vuoto del bastione.

Le posizioni dei singoli

Domenici:

Per legge aveva compiti di vigilanza, il dovere di emanare ordinanze urgenti e, di esercitare i poteri di vigilanza e controllo sull'operato del direttore alla cultura, al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità.

Invece, consapevole dei pericoli della cannoniera, aveva adottato la delibera che metteva a disposizione della cooperativa archeologica tutti gli spazi esterni del Forte. Avendo acquisito concreti elementi di conoscenza del rischio di precipitazione dai bastioni, avrebbe dovuto salvaguardare l'incolumità dei cittadini.

Il Tribunale non doveva concedere le attenuanti generiche:

Lo stesso Domenici, nel suo interrogatorio, aveva ammesso di conoscere da tempo i problemi di sicurezza del Forte (ben prima della caduta di Veronica Locatelli); il 5 settembre del 2006 aveva ricevuto la lettera riservata di Giorgio Bonsanti che definiva la caduta di Luca Raso "un incidente annunciato" che poteva essere evitato "un'inferriata sui bastioni... o una rete di sotto". Il sindaco pertanto, pur avendo elementi significativi e pregnanti del rischio per la pubblica incolumità, aveva tenuto una condotta "del tutto inadeguata e connotata dall'indifferenza".

Gherpelli:

Quale direttore della direzione cultura, nel dare esecuzione alla delibera comunale del 27-6-2008, avrebbe dovuto verificare la sussistenza della sicurezza del bene messo a disposizione della cooperativa, informare il concessionario della criticità del luogo e, non sottoscrivere la convenzione da cui potevano derivare pericoli per la pubblica incolumità.

Invece, "non ha realizzato l'obiettivo di mettere in sicurezza l'immobile, privo di sufficiente illuminazione, di protezioni contro il pericolo della caduta dai bastioni e di

adeguata segnalazione del pericolo, in particolare in funzione del previsto uso notturno" violando le norme cautelari in tema di infortuni sul lavoro nella sua qualità di datore di lavoro.

Il Forte Belvedere, infatti, era "aperto al pubblico, con destinazione di pubblico spettacolo e pubblico esercizio..dunque era certamente luogo di lavoro" sia per la cooperativa, che per il comune poichè accessibile, sia ai dipendenti della cooperativa, che a quelli del comune.

E' infortunio sul lavoro, quello che avviene in un luogo di lavoro, a causa della inosservanza di una norma cautelare diretta a prevenire gli infortuni sul lavoro, sempre che la regola precauzionale violata, miri ad evitare eventi del tipo di quelli verificatisi, anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività lavorativa, la cui presenza nel luogo di lavoro non sia tuttavia eccezionale ed imprevedibile

La precipitazione di Veronica Locatelli nel vuoto della cannoniera, rappresenta il concretizzarsi del rischio che le norme antinfortunistiche violate mirano ad evitare.

Sul datore di lavoro Gherpelli, gravavano per legge gli obblighi cautelari di dotare il Forte di un'illuminazione adeguata per salvaguardare l'incolumità delle persone.

Con riferimento alla colpa generica, il Gherpelli, innanzitutto, aveva piena conoscenza della pericolosità della zona della cannoniera come doveva dedursi, dal recesso anticipato della Firenze Mostre, dalla lettera inviatagli dall'arch. Cini il 4-9-2006 e dalla relazione Parretti.

Ciò nonostante, dette esecuzione alla convenzione con la cooperativa " senza alcuna iniziativa finalizzata ad individuare e realizzare soluzioni che consentissero la fruizione del complesso immobiliare, privo di illuminazione, di protezioni contro il pericolo di caduta dai bastioni, di adeguata segnalazione del pericolo, in condizioni di sicurezza soprattutto in ora notturna e, lo consegnò alla cooperativa, a cui trasferì gli oneri, relativi alla sicurezza, che dovevano fare capo al comune".

Bianchi:

Le precauzione adottate dal gestore: mantenimento in funzione dell'impianto di illuminazione, area esterna presidiata da otto vigilantes, transito del camminamento interdetto da transenne, furono inadeguate ed addirittura controproducenti.

Infatti, l'illuminazione era gravemente deficitaria, le transenne impedivano di utilizzare l'unico percorso sicuro perché privo di insidie, il numero dei vigilanti era troppo esiguo per sorvegliare un'area di 18.775 metri quadrati, come del resto segnalato dallo stesso responsabile del servizio, che aveva inutilmente chiesto di poter impiegare più addetti.

L'adempimento degli obblighi di ordinaria diligenza e perizia nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, le avrebbe consentito di apprendere della pericolosità del Forte ed avrebbe o dovuto rinunciare alla gestione o predisporre misure di precauzione adeguate.

Inoltre, quale datore di lavoro, avrebbe dovuto valutare tutti i rischi per la sicurezza e redigere il relativo documento: illuminazione adeguata, installazione di protezioni contro il pericolo di caduta dall'alto.."

FRUSI:

Si era sempre occupato della sicurezza del Forte, sia come consulente del comune, che dei concessionari.

“Applicando le regole della buona tecnica e del buon senso, aveva l’obbligo di evidenziare e risolvere il problema costituito dalla presenza di uno strapiombo non illuminato e, non segnalato, in uno spazio accessibile al pubblico..doveva tenere in considerazione il complessivo contesto ambientale e spazio-temporale in cui la rassegna cinematografica si inseriva inscindibilmente..nel malizioso e peraltro erroneo convincimento di dover rispondere del solo, negletto cinema e potersi sottrarre...a tutte le responsabilità che la manifestazione implicava”.

11
NZE
appello delle p.c:

Riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima, ha escluso la contestata aggravante, ha riconosciuto somme insufficienti a titolo di provvisionale e conseguente condanna di Bianchi Susanna, Domenici Leonardo, Frusi Ulderigo, Gherpelli Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento integrale di tutti i danni morali e patrimoniali.

La cannoniera era una vera e propria insidia. A causa delle caratteristiche del luogo dell'incidente, la funzione di sicurezza dei parapetti era completamente assente essendo alla stessa altezza del terrapieno (potevano essere infatti a norma dal piano di calpestio del camminamento, non del terrapieno).

“La decisione del giudice di I grado pertanto, di riconoscere un concorso di colpa della vittima nell'incidente mortale..appare gravemente errata in quanto stravolge letteralmente” le plurime risultanze delle perizie e testimonianze secondo cui “nella zona della cannoniera la visibilità era totalmente insufficiente a percepire il pericolo” ...”non si percepiva la zona del vuoto”..”sembra quasi che detto rientro sia un terrapieno erboso analogo a quello su cui si sta camminando. Tutto ciò è dovuto ad un effetto ottico dato dalla scarsissima illuminazione della zona in questione combinato con la presenza degli apparecchi che illuminano dal basso i camminamenti. Neanche il cartello collocato sul bastione risulta visibile in queste condizioni”..”la bassa vegetazione presente nella cannoniera determinava un inganno ottico tale da farla sembrare un prato”...la “vegetazione arriva fino all'altezza dei muri e quindi non dà la sensazione del vuoto dall'altra parte”.

La presenza di un altro terrapieno al di là della cannoniera rafforzava questa illusione, cosicché, avvicinandosi al parapetto, non si aveva la consapevolezza di trovarsi sull'orlo del precipizio. Veronica Locatelli si è portata sul parapetto ignara del pericolo cui andava incontro, ha fatto un primo passo sul muretto ed al secondo è precipitata nel vuoto.

Nessuno del resto effettuerebbe tale passo sapendo che, al di là del muretto sul quale si sta portando, c'è il vuoto, con la certezza che, perdendo l'equilibrio vi sarebbe precipitato.

Alla insufficienza della illuminazione si aggiungeva un “abbagliamento relativo”, come accertato dalla P.G., poiché il terrapieno prospiciente alla cannoniera, la cannoniera ed il successivo terrapieno, si trovavano tutti nella stessa situazione di scarsissima illuminazione. Le luci dei camminamenti “paradossalmente” peggioravano la situazione perché rendevano indistinguibile tutto ciò che si trovava al di fuori e rendeva “impossibile percepire il vuoto della cannoniera... la situazione dell'illuminazione notturna, associata alla particolare conformazione delle mura, è capace di ingannare completamente la percezione visiva dei pedoni..che non sono in grado di identificare chiaramente la zona di estremo pericolo, rappresentato dalla caduta nel vuoto dalle mura del Forte stesso...il terrapieno..essendo quasi alla stessa altezza del parapetto..del bastione (solo 10cm di differenza) comporta un elevato pericolo di caduta dall'alto che risulta particolarmente presente laddove lo spazio del

LAZZI

minimamente si restringe a tal punto da oltrepassare con un solo passo il parapetto di protezione”.

Principali fattori di rischio: “impianto di illuminazione gravemente insufficiente, avente come scopo di esaltare la suggestione del luogo ma in nessun modo progettato, né adeguato..a garantire la sicurezza del transito nella intera area dei bastioni, mancanza di qualunque indicazione circa i percorsi obbligati per il pubblico che poteva muoversi liberamente in tutta l’area del Forte”.

Gherpelli:

Il Forte Belvedere venne aperto al pubblico di sera, a partire dall’estate del 2006, già in precedenza erano state segnalate le morti di cani, nel 2006 avvenne la morte di Luca Raso, nel 2008 la morte di Veronica Locatelli.

Le “gravissime carenze strutturali” del Forte “erano state oggetto più e più volte di segnalazioni” all’imputato quale direttore della direzione cultura.

“I problemi esulavano completamente dalla circostanza che il complesso fosse stato dichiarato ‘agibile’ per la sua conformità al regolamento edilizio del Comune di Firenze. Al di là dell’agibilità, infatti, i responsabili dell’incolumità dei cittadini cui il Forte veniva aperto, avrebbero dovuto effettuare una specifica analisi dei rischi in riferimento a quelle carenze strutturali note e più volte segnalate ed individuare le opportune soluzioni. Sarebbe stato specifico dovere dell’amministrazione procedere alla chiusura al pubblico del Forte, almeno nelle ore notturne, onde evitare che l’insidia della cannoniera mettesse a repentaglio l’incolumità dei visitatore... il Gherpelli era obbligato ad una esaustiva valutazione dei rischi con riferimento alla possibile lesione dei beni giuridici a lui affidati”.

“L’obbiettivo politico del Comune di Firenze era quello di indirizzare verso il Forte la “movida estiva” della città. Al Gherpelli era pertanto noto..che, in conseguenza della convenzione da lui firmata, il Forte sarebbe stato affollatissimo tutte le sere.. Gli era noto che quella folla avrebbe circolato indiscriminatamente per tutto il perimetro del monumento... Avrebbe dovuto evitare che, alla Cooperativa Archeologica, fosse di fatto affidata in gestione tutta l’area del Forte con un’apertura al pubblico fino all’una di notte e non trasferirle illegittimamente obblighi che il comune non poteva trasferire.

Avrebbe dovuto pretendere, all’atto della convenzione con la Cooperativa archeologica, che fosse “inderogabilmente prescritto il divieto di accesso al bastione prospiciente la cannoniera” e che fosse valutato “il rischio congiunto rappresentato dall’alto affollamento..in orario notturno, in una zona che risultava liberamente accessibile”

In conclusione il Gherpelli, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di I grado, era titolare di una posizione di garanzia con riferimento alla sicurezza del Forte; aveva i poteri per intervenire e prevenire i rischi, tutti gli strumenti per prevedere ciò che avrebbe potuto succedere e, non fece nulla per impedire la tragica concatenazione degli eventi.

Domenici:

M

13
Era da tempo a conoscenza delle gravi carenze strutturali del Forte”.

Avrebbe dovuto, pertanto, rivedere la politica perseguita dall'Amministrazione in merito alla fruibilità del complesso.....aveva “consapevolmente ignorato specifiche segnalazioni che indicavano la presenza di un grave pericolo.. che poteva essere scongiurato efficacemente solo con “un radicale intervento di messa in sicurezza” e, nel frattempo, “inibire l'uso del Forte nelle ore notturne”. Ma questa decisione “strideva con la volontà politica del Sindaco e dell'intera amministrazione comunale, di garantire il massimo flusso possibile al Forte... in spregio all'esistenza di quel rischio noto”.

Nonostante rivestisse una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei cittadini, non fece nulla per impedire il verificarsi dell'evento ed, anzi, anche dopo il 2006, dispose che il forte restasse aperto al pubblico anche in orario notturno fino alla fine della stagione

Frusi:

Era pienamente consapevole della insidia strutturale del Forte.

Erroneamente il tribunale lo aveva assolto sul presupposto che il piano di sicurezza da lui redatto riguardasse solo l'area cinema e coloro che ne usufruivano.

“Apporto causale pieno quello del Frusi” al verificarsi dell'evento, “che, consapevole dell'insidia strutturale del monumento, ha consentito, con il proprio apporto professionale, che” la cooperativa Archeologica “realizzasse gli eventi programmati nella cosiddetta area cinema, ma così consentendo anche l'accesso incontrollato all'intera struttura del Forte”.

Bianchi:

La cooperativa aveva l'intera gestione del Forte di cui, solo una minima parte (area cinema e vie di accesso), era “coperta” dal piano Frusi.

La Bianchi aveva una serie di obblighi di controllo, non delegabili informalmente alla archeologa Setti, sulla società cui aveva affidato la guardiania.

Era consapevole, per sua stessa ammissione, del pericolo che “i fruitori si avvicinasero ai parapetti”

Se avesse controllato l'andamento delle serate, il numero degli avventori e non avesse ignorato le lamentele del ECKWEDE circa l'esiguità dei sorveglianti, sproporzionata alla folta presenza di pubblico ed alla vastità della zona da tutelare, avrebbe evitato l'evento.

Sussisteva l'aggravante di cui all'art.589 III co.c.p.:

“la normativa antinfortunistica protegge tutti coloro che –stiano o non stiano esercitando attività lavorativa – subiscono, all'interno di un luogo di lavoro, un infortunio casualmente ricollegabile all'inosservanza di questa normativa”;

il luogo dell'incidente “era strettamente funzionale all'esercizio di un'attività lavorativa, era continuamente percorso da lavoratori del Forte”;

in luogo di lavoro, soprattutto per gli stewards che dovevano sorvegliarlo, anche il
errapieno percorso da Veronica Locatelli e dagli altri del pubblico, esposti agli stessi
rischi dei lavoratori e, quindi, tutelati dalle norme a garanzia di questi ultimi.

In definitiva, l'aggravante in parola era applicabile al non lavoratore in presenza, di
"un nesso funzionale tra l'incidente a lui occorso e la violazione delle norme
antinfortunistiche dirette ad eliminare lo specifico rischio corso dal lavoratore".

ENLE

Appello dell'imputato:

Il tribunale, pur avendo escluso tutti i profili di colpa specifica e generica del Domenici e ritenuto che l'incidente si era verificato soprattutto per "il comportamento sommamente imprudente, volontario ed imprevedibile di Veronica Locatelli", aveva affermato la responsabilità dell'imputato concludendo che:

il sindaco, ai sensi dell'art.50 TUEL, rappresenta il Comune e ne è il responsabile tanto sul piano della responsabilità politica, che di gestione dell'ente;

nell'ambito della responsabilità politica, aveva deciso l'effettuazione degli spettacoli al Forte;

l'attuazione di detta scelta, pur di competenza dei dirigenti, non lo liberava dalla responsabilità di valutare se le manifestazioni potevano svolgersi in sicurezza;

avrebbe dovuto vietare gli spettacoli notturni avendo l'obbligo di conoscere che qualcuno, seppure per una condotta imprudente, avrebbe potuto saltare dal terrapieno al muro e che le misure di sicurezza dinamiche non erano adeguate;

l'incidente del 2006 lo metteva in una posizione di garanzia per evitare il ripetersi di eventi lesivi.

La decisione era erronea, infatti:

l'art.50 TUEL in relazione all'art.107 stesso testo, afferma il principio che "le responsabilità gestionali e di amministrazione spettano esclusivamente ai dirigenti";

la giunta (con la presenza ed il voto del sindaco), "aveva assunto la scelta di effettuare manifestazioni e spettacoli al Forte Belvedere nell'estate del 2008 e di affidare alla cooperativa archeologia gli spazi per la realizzazione del progetto culturale", senza alcuna interferenza del sindaco sulla sicurezza dei luoghi e delle misure di sicurezza effettuate "dagli organi tecnici devoluti..a tale incombenze";

se fosse stato vero pertanto, quanto affermato dal Tribunale circa il divieto di accedere al Forte in ora notturna, "questo avrebbe dovuto essere attuato dai competenti organi di gestione";

nessuno aveva mai informato il sindaco del pericolo derivante dalla eccessiva vicinanza tra terrapieno e muro perimetrale, né della dinamica del precedente infortunio ritenuto a lungo, sia dall'autorità giudiziaria che della stessa tecnostruttura, provocato da una imprudente condotta della vittima.

Non sussisteva in definitiva una posizione di garanzia del Sindaco, né per la conoscenza di presupposti fattuali di rischio, né per previsione normativa.

Stante la non conoscenza di una situazione di pericolo strutturale del Forte per lo specifico problema della vicinanza del terrapieno al muro del bastione, non poteva essere "rimproverata".. al Domenici "la violazione di una regola cautelare e, tanto meno, la prevedibilità dell'evento. L'unica cautela attuabile, vista la corrispondenza del Forte a norma, era quella di un rafforzamento della sicurezza dinamica".

Comunque, anche nel caso in cui si ritenesse una posizione di garanzia dell'imputato, la sua "inottemperanza non era stata causa dell'evento" verificatosi, imprevedibilmente, per il sopravvenuto "spegnimento della illuminazione pubblica" e, per "la condotta sommamente imprudente della persona offesa".

M

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

L'appello del P.M. e delle parti civili sulla sussistenza dell'aggravante contestata e sulla assoluzione del Frusi, è infondato. La sentenza impugnata, su detti punti, è confermata.

Gli appellanti sostengono la estensione della "norma cautelare diretta a prevenire gli infortuni sul lavoro, sempre che la regola precauzionale violata miri ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi, anche nel caso di soggetto passivo estraneo la cui presenza sul luogo di lavoro non sia tuttavia eccezionale ed imprevedibile"

La tesi non è condivisibile.

La normativa antinfortunistica tutela infatti, anche il terzo estraneo, ma solo quando l'infortunio si verifichi in un luogo in cui è attualmente in corso un'attività lavorativa. Nel luogo e, nel momento in cui è caduta Veronica Locatelli, non vi erano lavori in corso.

Il giudizio del tribunale pertanto, secondo cui, "se non vi è alcun nesso funzionale tra lo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente e l'infortunio subito dall'estraneo, la normativa in questione non può trovare applicazione", va condiviso e, gli argomenti della sentenza appellata, in proposito, debbono qui intendersi interamente trascritti.

Il Frusi ad avviso del P.M. e delle parti civili, "applicando le regole della buona tecnica e del buon senso, aveva l'obbligo di evidenziare e risolvere il problema costituito dalla presenza di uno strapiombo non illuminato e, non segnalato, in uno spazio accessibile al pubblico..doveva tenere in considerazione il complessivo contesto ambientale e spazio-temporale in cui la rassegna cinematografica si inseriva inscindibilmente".

La tesi non può essere condivisa poiché risulta con certezza, dagli atti di causa, che l'imputato, conformemente all'incarico ricevuto, si occupò esclusivamente dello spazio del Forte adibito a cinema, con riferimento al rispetto della normativa antincendio ed alle vie di esodo.

Infatti:

Nella relazione tecnica Frusi "FORTE DAVVERO 2008", è espressamente indicato che il regolamento contiene "norme di sicurezza antincendio per luoghi all'aperto in delimitati spazi attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico" (Cfr. ff. 1053 e segg.);

la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l'1-7-2008, "esaminata la richiesta di parere..trasmessa dal Comune di Firenze..in data 27-6-2008, avente per oggetto le proiezioni cinematografiche nell'ambito della manifestazione..dal 4 al 27 luglio c/o il Forte Belvedere..esprime parere favorevole di fattibilità" (Cfr.f.1071 Fald.4);

l'imputato il 4-7-2008, "collauda, tutte le strutture allestite con riguardo alla zona cinema" e precisa: "l'area utilizzata per tale manifestazione è rispondente alle normative vigenti in tema di pubblico spettacolo..in particolare, il montaggio dello schermo" (Cfr. collaudo Frusi f.1073 Fald.4);

nel suo interrogatorio il Frusi, dopo aver ribadito che doveva occuparsi delle misure antincendio e dei percorsi di esodo per il pubblico come dal relativo piano di sicurezza approvato dalla commissione di vigilanza, ha dichiarato che, quando aveva manifestato alla direzione alla cultura gli altri problemi di sicurezza del Forte, gli era stato "detto più volte che non si doveva occupare delle cose che non gli competevano" (Cfr. verb trascriz interrog Frusi ud 28-11-2011 faldone 9).

Le dichiarazioni dell'imputato trovano riscontro in quelle dei testi Santoro (commissione vigilanza, protezione civile prefettura), e Vieri (funzionario dei Vigili del Fuoco, anche egli componente della stessa Commissione) (cfr.verb.trascriz. udienza21-12-2009 Fald.9).

La Santoro conferma infatti di essersi "espressa", come commissione di vigilanza, "solo sull'evento cinematografico", prendendo "in considerazione" anche le vie di accesso e l'illuminazione che potesse "consentire l'esodo in qualsiasi momento" ed il Vieri riferisce: "esaminammo l'area cinema..i parapetti del Forte non erano neanche inclusi nelle zone di pubblico spettacolo".

E' pertanto condivisibile il giudizio del Tribunale che ha ritenuto il Frusi "del tutto estraneo all'evento mortale accaduto", dovendo solo attuare "un piano antincendio per gli spettacoli cinematografici realizzati dalla Cooperativa Archeologia" e quindi, infondata l'accusa che "avrebbe dovuto rilevare e porre rimedio ai pericoli strutturali del Forte".

Handwritten mark

Le impugnazioni del P.M. e delle parti civili per escludere il concorso di colpa di Veronica Locatelli sono fondate. La decisione di I grado va riformata.

Il Tribunale ritiene che "Veronica Locatelli aveva una visione più che sufficiente del percorso che stava seguendo sul terrapieno, del camminamento sottostante e del muro perimetrale di fronte" e che, "senza alcuna ragione,..volontariamente e coscientemente è saltata sul muro perimetrale del Forte e vi ha addirittura camminato sopra, mettendosi così in una situazione di gravissimo pericolo, del quale avrebbe potuto e dovuto essere ben consapevole, così da modificare tempestivamente ed efficacemente le sue decisioni".

La tesi non è condivisibile in nessuna sua parte.

Cause esclusive dell'infortunio furono la mancanza di illuminazione, di segnalazione del pericolo e, la insidiosa conformazione dei luoghi.

Gli stessi imputati d'altronde, non contestano l'oscurità dei luoghi, ma si limitano a sostenere che fu causata dall'improvviso spegnimento dell'illuminazione pubblica mentre, risulta con certezza, che "l'illuminazione pubblica ha lo scopo di valorizzare essenzialmente l'architettura degli immobili e non quello di illuminare le vie di circolazione. La situazione dell'illuminazione notturna, associata alla particolare conformazione delle mura è capace di ingannare completamente la percezione visiva dei pedoni che, non conoscendo la struttura del Forte, non sono in grado di identificare la zona di estremo pericolo, rappresentato dalla caduta nel vuoto dalle mura del Forte stesso" (cfr. relaz. Pieralli-Capacci-Bonini ff.1291 e 1360 fald.4)

Inoltre:

la "scarsa percezione del pericolo appare paradossalmente peggiorata dalla presenza di punti luce architettonici", posti alla base dei camminamenti schermati da una griglia, "che esaltano l'inganno ottico che fa apparire il vuoto per pieno. E' particolarmente impressionante il fatto che stando sul terrapieno del Forte, nei pressi del parapetto, la scarsa illuminazione dei camminamenti rende visibile il bordo interno del parapetto mentre sfuma nel buio completo il bordo esterno verso il vuoto che non risulta nemmeno visibile";

la presenza dei cespugli che fuoriescono dal muro della cannoniera, conferma ulteriormente il convincimento che, oltre il camminamento, vi fosse un altro terrapieno;

"il pericolo di caduta dai bastioni..è richiamato da una serie di cartelli... non visibili durante le ore notturne";

"il terrapieno..essendo quasi alla stessa altezza del parapetto di protezione costituente il bastione del Forte (solo dieci centimetri di differenza), comporta un elevato pericolo di caduta dall'alto che risulta particolarmente presente laddove lo spazio del camminamento si restringe al punto tale da permettere con un solo passo di oltrepassare il parapetto di protezione" (cfr. relaz Pieralli-Capacci e Bonini già richiamata).

La mancanza di illuminazione è concordemente confermata dai testi oculari Meinardi, Mezzi, Borgogni e Yankame quando affermano: "era buio, non si vedeva niente, il prato era completamente al buio" e, dagli Agenti della squadra volante Cei e Vigliotti, intervenuti subito dopo l'incidente, secondo i quali "quella zona è

FIRENZE

particolare perché, oltre ad essere completamente al buio, vi erano dei vialetti con dei terrazzamenti dove c'era il prato allo stesso livello dei muri esterni..la ragazza è stata tratta in inganno anche dalla vegetazione..era tutto buio" (Cfr. verb.trascriz.ud 30-3-2011 fald.7).

La particolare conformazione dei luoghi, è rappresentata anche nell'ampia documentazione fotografica e nel filmato in atti ed è riferita dai testi quando affermano: "il muretto è allo stesso livello dei giardini".

Le dichiarazioni testimoniali richiamate dal tribunale e la consulenza Bea-Grassi non sono idonee a smentire pertanto che, per il buio, la conformazione dei luoghi e la mancanza di adeguata segnalazione, il vuoto della cannoniera non era riconoscibile

Comunque:

il teste Bruni, che peraltro si occupava della zona del bar opposta a quella della caduta di Veronica Locatelli, ha affermato: "la luce colpiva la facciata ed il riverbero illuminava una parte dei prati" (cfr.verb.trascriz.ud.10-7-2012 fald.11/12);

Cinatti ha riferito di una luce "decente";

Zanieri (agente della Polizia municipale) ha dichiarato: "la parte che risultava più illuminata era quella vicina alla palazzina...le luci dei camminamenti, all'interno di grate, illuminano il pezzettino antistante alla plafoniera..c'è una prima striscia più luminosa che corrisponde a quello che verosimilmente è il camminamento, per poi sfumare dal grigio verso il nero..ricordo che abbiamo visto dei chiari e degli scuri" (Cfr.verb.trascriz udienza 21-1-2013 fald.9).

La consulenza Bea-Grassi ha per oggetto il parere sull'incarico Frusi ed il suo elaborato per l'attività di pubblico spettacolo, come dichiarato dal Bea: "sono stato chiamato a dare un parere sull'incarico a Frusi e su quanto lui aveva elaborato per l'attività di pubblico spettacolo...noi siamo andati con l'idea di applicare la normativa vigente che andava applicata per i locali di pubblico spettacolo" (Cfr. verb.trascriz.ud.23-1-2012 fald.9).

Veronica Locatelli non effettuò una "rincorsa dal terrapieno" al muro del bastione, non vi "saltò", non vi "camminò sopra".

I testi oculari hanno infatti riferito che la stessa camminava lentamente sul prato, era andata "a dritto..camminava come se percorresse il continuo del prato...ha fatto un passo e c'era il vuoto..è caduta molto velocemente, a piombo";

Lo spazio del camminamento, nel punto attraversato da Veronica Locatelli, si restringeva ad un metro ed era pertanto tale da poter essere superato con "un semplice passo" (Cfr. relaz Pieralli, già richiamata, f.1259 Fald.4);

che la Locatelli, avesse camminato sul muro del bastione per due o tre passi, è stato smentito dai testi Borgogni e Yankame i quali hanno affermato: "ha fatto il primo passo, al secondo è caduta".

In nessun modo, comunque, Veronica Locatelli fu imprudente.

Seppure infatti avesse mosso qualche passo sul muro del lato corto della cannoniera, lo avrebbe fatto nel convincimento che, alla sua destra, vi era il terrapieno e non il vuoto.

Deve pertanto concludersi che la Locatelli non ebbe un comportamento "anomalo e gravemente imprudente", ma fu tratta in inganno dalla mancanza di illuminazione, aggravata dalla conformazione dei luoghi che, di notte, faceva apparire "il vuoto per pieno". Con un passo, nel punto in cui lo spazio del camminamento si restringeva ad 1 mt, si portò sul muro del bastione, più alto rispetto al piano di calpestio del terrapieno di appena 10 cm., al secondo passo, trovando il vuoto, si sbilanciò e precipitò nella cannoniera, senza nemmeno avere il tempo di "agitarsi" o gridare. Era del tutto imprevedibile per la Locatelli perché non illuminato, non segnalato e non interdetto, quindi non visibile, che tra un terrapieno ed un altro, si aprisse un precipizio di otto metri.

L'appello del P.M. e delle parti civili sulla responsabilità di Domenici, Gherpelli e Bianchi è fondato. La decisione di I grado va riformata.

Il Tribunale ritiene che, per Domenici e Gherpelli, "il problema della sicurezza strutturale del Forte", era stato "correttamente risolto sia a seguito dei vari interventi di ristrutturazione succedutisi negli anni, sia perché, l'intero compendio, aveva il certificato di agibilità con la dichiarazione sostitutiva dell'arch. Cini del 4-7-2003, sia perché tutti i muri perimetrali erano a norma".

La tesi non può condividersi.

I problemi di sicurezza "strutturali" del Forte Belvedere, ancora irrisolti per la mancata esecuzione delle opere necessarie ad eliminarli, erano noti, da tempo, ad entrambi gli imputati. Infatti:

il 27-8-2003, Cini (servizio tecnico Belle Arti del comune di Firenze) scrive alla "Direzione Cultura ed Assessore alla Cultura: "in considerazione delle polemiche seguite al deprecabile incidente occorso ad un cane..mi sono premurato di far predisporre una stima..relativa ad alcune possibili recinzioni del perimetro dei bastioni del Forte..confermando che..una soluzione del genere avrebbe un impatto fortemente negativo su tutta la città, il costo sarebbe comunque non indifferente, considerando che la soluzione più efficace sarebbe ..una struttura fissa, non una rete metallica a maglia sciolta..che la Sovrintendenza non avrebbe mai accettato.." del costo di 500.000e (Cfr.f.937 fald.5);

il 29-7-2004 Firenze Mostre comunica, all'assessore alla cultura, la decisione di recedere "anticipatamente" dalla convenzione per la Mostra Orizzonti per la mancanza di garanzia per la sicurezza per le cose e "soprattutto per le persone" (fr. Fald 12 f.9);

il 4-9-2006, giorno successivo alla morte di Luca Raso, Cini scrive all'assessore ed al direttore cultura: "non sarà impresa da poco in futuro, il ripetersi di episodi del genere, a meno di intervenire su tutto il perimetro dei bastioni, con opere da definirsi, ma comunque dai costi assai elevati" (Cfr. fald 12 f.941);

il 6-9-2006 Bonsanti scrive a Domenici che la morte del ragazzo, era "un incidente annunciato", in mancanza di misure idonee a "proteggerci dal rischio di caduta dall'alto" (cfr.fald 5 f.28);

il settembre del 2006, l'assessore Donzelli "considerato che la notte tra sabato 2 e domenica 3 è accaduto un incidente che è costato la vita ad un ragazzo di vent'anni

interroga il sindaco per sapere” quali erano state le misure di sicurezza adottate, anche con riferimento all’adeguatezza dell’illuminazione” (cfr. fald 4);

Domenici , nel suo interrogatorio, afferma: “il problema è che la discussione sulla messa in sicurezza del Forte e sulle opere strutturali da realizzare, è una discussione che non nasce dopo la morte di Luca Raso” (3 settembre 2006), è data da prima di quell’incidente”;

Gherpelli, l’8-7-2008, dispone di proseguire la sorveglianza con l’Associazione amici della terra considerato che il “complesso è problematico per quanto riguarda la sicurezza delle persone (documentaz acquisita presso la Direzione cultura Fald.5);

la “relazione Parretti a Gherpelli” del 31-10-2007, benchè riferita alla sicurezza antincendi, segnala le zone da interdire e sorvegliare ed indica la “linea di alta pericolosità per il rischio di caduta dall’alto”. (Cfr. f.5017 fald 12);

infine, il pericolo mortale, soprattutto di notte, dei “vuoti” rappresentati dalle cannoniere ed i “pieni” rappresentati dai terrapieni erbosi, era evidente per chiunque avesse avuto un minimo di attenzione e ragionevolezza.

La dichiarazione di agibilità, il parere di fattibilità della Commissione di vigilanza ed i lavori effettuati negli anni non potevano, comunque, consentire agli imputati di ritenere “risolta” la sicurezza del Forte:

il certificato Cini del 2003 si riferisce infatti, alla regolarità edilizia e dichiara “ai sensi... del regolamento edilizio l’immobile è salubre..risulta regolarmente iscritto in catasto..che il Forte è conforme alla vigente normativa di P.R.G. anche per quanto riguarda le attuali destinazioni d’uso e quindi è agibile” (cfr.f.112 fald 12). Nel suo interrogatorio Cini precisa che si tratta appunto di un “certificato di agibilità urbanistica, in relazione alla destinazione d’uso che è quella culturale” (Cfr. verb.trascriz.ud 14-10-2011 fald.7);

la Commissione di vigilanza esprime parere di fattibilità esclusivamente dell’area cinema;

gli interventi del 2005 non riguardano la zona degli incidenti subiti da Luca Raso e Veronica Locatelli (Cfr. relaz.d’inchiesta Pieralli f.1360 fald.4);

i lavori del 2007 sono di restauro e prescindono dai parapetti esterni nel punto degli incidenti mortali (Cfr.dich.Cestelli verb trascriz ud.12.12.2011 fald.8);

il costo complessivo degli interventi fu, peraltro, di 18.000 (2005) e 30.000e (2007), mentre per garantire una sicurezza seria del Forte, occorrevano opere “dal costo assai elevato” di 500.000e come precisato dalla tecnostruttura fin dal 2003.

Significativa infine in proposito, è la relazione prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro 10-2-2009 secondo cui: “l’unica analisi seria viene fatta nel 2009..l’analisi seria dei rischi avrebbe imposto alla cooperativa archeologia di adottare misure tanto severe da rendere difficilmente praticabile la realizzazione degli eventi”, mentre l’iter seguito dall’amministrazione per la prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo relativi all’attività cinematografica e proiezione fotografica con i piani di emergenza in caso di incendio e per garantire il rapido deflusso, “non poteva essere adeguato ad affrontare i problemi rappresentati dai rischi connessi alla particolare conformazione dell’area” (Cfr.relaz. Pieralli-Capacci-Bonini).

La sicurezza poteva essere garantita solo da opere fisse: rete a maglia sciolta (antiestetica) o a maglia fissa (più costosa), come più volte indicato espressamente dalla tecnostruttura nel 2003 e nel 2006, oltre che dal Bonsanti.

Tali opere non furono mai attuate, perché antiestetiche o troppo costose, come affermato del resto dallo stesso Domenici: "era notorio che non si sarebbero mai realizzati interventi di tipo strutturale" (Cfr.int. Domenici ud.21-1-2013 f.f.181 e segg, fald.9).

Il Forte rimane quindi, malgrado l'agibilità, "notoriamente", luogo insicuro e presenta un rischio per il pubblico, concretizzatosi con la morte di Luca Raso nel 2006.

Ciò nonostante, Domenici e Gherpelli ne consentono l'apertura, anche nelle ore notturne, senza "interventi di tipo strutturale", ma con "un'intensificazione di..una sicurezza attiva di tipo dinamico...un'intensificazione della vigilanza" (Cfr. interr. Domenici già detto).

Tale scelta, innanzitutto, non tiene conto dell'"intervento strutturale" previsto nel 2003 e ribadito nel 2006 dalla tecnostruttura, per impedire "il ripetersi di episodi del genere" (Cfr.lett.Cini 4-9-2006 già richiamata), ma inoltre, se valutata con buon senso e media diligenza, appare immediatamente del tutto insufficiente, soprattutto di notte, quando l'oscurità rende ancora più pericolosa la insidiosa conformazione dei luoghi.

Basti a tal fine pensare che, l'area scoperta del Forte, era pari a circa 19.000 mq e che la vigilanza era demandata a 8 volontari dell'associazione amici della terra, "un'organizzazione .. con un numero ristretto di volontari..la loro presenza era ridotta al minimo..nel senso che vi facevano parte anche persone non giovani" che percepivano un rimborso spese di 120e al giorno, senza retribuzione (Cfr. verb.trascriz dich. Frusi ud 28-11-2011 fald.9 e convenzione Gherpelli- Consorzio Firenze Alberghi-Associazione Amici della Terra fald.5 f.4701);

L'impugnazione proposta da Leonardo Domenici non può essere accolta.

L'appellante sostiene:

l'insussistenza della posizione di garanzia, la cui "inottemperanza", non sarebbe stata, comunque, "causa dell'evento" verificatosi, oltre che per la condotta imprudente della Locatelli, anche per il sopravvenuto spegnimento dell'illuminazione pubblica, inaspettato e non autorizzato che aveva provocato una situazione di buio tale, da rendere impercettibile il pericolo;

secondo il combinato disposto degli artt.50 e 107 T.U.E.L., le responsabilità gestionali e di amministrazione spettano esclusivamente ai dirigenti;

la morte di Luca Raso, per lungo tempo, era stata attribuita ad un improvviso salto del ragazzo e non ad un pericolo strutturale del Forte tant'è che, dopo l'evento, il luogo non era stata nemmeno sequestrato, non risultavano pertanto, evidenti ed imminenti situazioni di pericolo, tali da indurre il sindaco ad adottare ordinanza contingibili ed urgenti;

la tecnostruttura non lo aveva informato di una situazione concreta e specifica di pericolo grave ed incombente e non aveva mai prospettato l'unica soluzione fattibile

ai fini della sicurezza: l'arretramento del terrapieno dal muro perimetrale della cannoniera.

In conclusione, mancano "tre indefettibili presupposti perché si possa ravvisare la responsabilità penale del sindaco: la conoscenza del pericolo, la evitabilità dell'evento lesivo e l'omesso intervento di eliminazione del pericolo² (cfr. memoria imputato depositata all'udienza del 20-5-2013 e richiamata oggi nelle conclusioni a verbale).

La tesi difensiva non è condivisibile.

Il sindaco assume una posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza che impone di vigilare sull'incolumità dei cittadini per evitare situazioni di pericolo derivanti dalla cosa comunale (Cfr. Cass. 16-2-2011 n.1375);

la distinzione operata dall'art.107 T.U.E.L., tra i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude il dovere di attivazione del sindaco, allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente (cfr Cass.27-6-2013 n.37544);

la struttura tecnica e soggetti privati (lega del cane, Bonsanti) avevano avvisato ripetutamente Domenici della pericolosità strutturale del Forte e del rischio, concretizzatosi nel 2006 con la morte di Luca Raso, per la salute delle persone, indipendentemente dai termini giudiziari della vicenda;

l'imputato sapeva e, del resto lui stesso lo dice (cfr.int.21-1-2013), che le opere strutturali per mettere in sicurezza i luoghi, non erano state realizzate dagli organi competenti;

doveva pertanto attivarsi ad eliminare tutti i pericoli a lui noti e, quindi prevedibili, ed evitare la morte di Veronica Locatelli impedendo a lei ed agli altri di accedere, quanto meno di notte, agli interi spazi all'aperto del Forte.

Se il sindaco, non avesse omesso di disporre la chiusura, la Locatelli non sarebbe precipitata nella cannoniera come Luca Raso.

Invece, firma la delibera con l'allegata convenzione che ne fa parte integrante, e mette a "disposizione della cooperativa le aree esterne" del Forte "costituite da una serie di spalti che formano una stella a sei punte dalle 19,30 all'1,30" (Cfr. delibera giunta 27-6-2008 f.1040 fald.4 e convenz. 2-7-2008 doc.n.25 faldone 12).

E' del tutto irrilevante che la tecnostruttura non avesse mai prospettato, al Domenici, di arretrare il terrapieno dai muri del bastione come poi realizzato, dopo i fatti di causa, su suggerimento dell'arch. Patrizia Moreno (Cfr.fald.12).

Dal 2003 e fino al 2-12-2008 infatti, la struttura tecnica, per consentire la "fruizione agevole e sicura e generalizzata di tutti gli spazi", aveva ritenuta necessaria, la installazione di "una rete antinfortunistica sopra alla cannoniera..importo totale 558.024,71" (Cfr.relazione Cestelli 2-12-2008 fald.12), mai attuata.

Ciò che conta pertanto è che il sindaco, in mancanza di detta protezione, non doveva consentire al pubblico di "fruire di tutti gli spazi" del Forte, specie di notte.

Quanto allo spegnimento delle luci pubbliche:

dalla relazione ASL già detta risulta che "l'illuminazione pubblica presente ha solo lo scopo di valorizzare l'architettura degli immobili e non quello di illuminare le vie di circolazione";

il teste Pieralli, interrogato, confermando il contenuto della sua relazione, ha ribadito che l'illuminazione pubblica, "illumina la palazzina, quindi è solo un'illuminazione architettonica, non serve ad illuminare le zone di passaggio..tutto ciò che era al di là del bastione rimaneva in una zona d'ombra..la luce si ferma al bastione.. i livelli che abbiamo rilevato in generale sono stati bassissimi." (Cfr. verb.trascriz.ud 14-10-2011 fald.7);

la SILFI (società di pubblica illuminazione) il giorno successivo alla caduta di Veronica Locatelli, "nella nota illustrativa chiesta dalla direzione cultura", precisa che "al Forte sono in esercizio 6 corpi illuminanti, dislocati intorno alla palazzina, esclusivamente con funzione decorativa ed orientati ad illuminare la facciata della parte alta della palazzina stessa, per renderla visibile dal centro della città" (cfr. documentaz. acquisita presso la direz.cultura faldone 5).

Pertanto, l'evento si sarebbe comunque verificato, anche se la luce proiettata verso la palazzina fosse rimasta accesa, per la sua pacifica inidoneità a rendere percettibile, dal terrapieno percorso da Veronica Locatelli, il vuoto della cannoniera.

Sulla condotta di Veronica Locatelli e sull'agibilità di Forte Belvedere, vale quanto già esposto.

Il tribunale ha assolto Gherpelli ed ha ritenuto che:

L'imputato non rivestiva "una posizione di garanzia in relazione alla sicurezza di tutti i fruitori del Forte in attuazione dell'art.40 c2 c.p.", non avendo "tra i suoi compiti contrattuali o istituzionali, quello di garantire la sicurezza dei visitatori";

era convinto che il problema strutturale era stato risolto negli anni e che si trattasse di una "struttura regolare munita di certificazione di agibilità";

non era stato messo a conoscenza dello specifico pericolo di caduta dall'alto né gli erano state proposte dalla tecnostruttura soluzioni che non avrebbe attuato;

anche per lui (come per il Dominici), lo spegnimento delle luci pubbliche, era stato del tutto imprevedibile;

non aveva alcun obbligo di controllo sull'attività della cooperativa archeologia;

la convenzione era legittima e non presentava manchevolezze con riferimento alla sicurezza degli spettacoli, "non risultavano" pertanto "ragioni ostative" a firmarla;

"la firma della convenzione era un atto dovuto.. e sottratto alla discrezionalità dirigenziale, in quanto costituiva la attuazione di legittime deliberazioni della giunta comunale".

La tesi del tribunale non è condivisibile. Infatti:

Il Gherpelli, quale dirigente della sezione cultura, ha autonomi poteri ed una sfera di competenza esclusiva e primaria, anche rispetto al sindaco, avendo proseguito nella gestione del Forte, iniziata nell '99;

gli è nota la pericolosità strutturale del complesso, scongiurabile solo con le opere costose indicate dalla tecnostruttura. (lettere Cini 27-8-2003 e 4-9-2006, Firenze Mostre 29-7-2004 già richiamate);

il rischio segnalato, si è concretizzato, con la morte di Luca Raso; sa che "per evitare il ripetersi di episodi del genere" occorre intervenire "su tutto il perimetro dei bastioni con opere..dai costi assai elevati" e mai attuate;

è lui stesso ad affermare l'8-7-2008, appena una settimana prima della caduta di Veronica Locatelli, "il complesso è problematico per quanto riguarda la sicurezza dei visitatori".

L'imputato non poteva pertanto essere convinto ed infatti non lo era, di affidare alla cooperativa archeologia, un luogo "sicuro per i visitatori", ragione quindi "ostativa", a firmare la convenzione.

Ciò nonostante, violando una generale norma di diligenza, il 2-7-2008, ha messo a disposizione della cooperativa tutte le aree esterne (la serie di spalti che formano una stella a sei punte)..dalle 19 e 30 all'1,30.

Non solo, Gherpelli le impone anche l'onere di provvedere, a sue spese, "alla sorveglianza necessaria..atta a tutelare la sicurezza dei partecipanti agli eventi..in accordo con l'associazione Amici della Terra" pur sapendo che, detta associazione, non disponeva di mezzi e struttura adeguata per garantire la "sicurezza dei partecipanti agli eventi", con l'assoluta certezza imposta, quanto meno, dalla morte di Luca Raso. (cfr.art.11 convenzione Gherpelli-consorzio albergatori- associazione amici della terra f.117 fald.12).

D'altronde l'accordo tra l'imputato, e l'associazione in questione, mirava esclusivamente alla "salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico del Forte Belvedere" e, non prevedeva la tutela della sicurezza del pubblico, ma soltanto che la vigilanza dovesse "valorizzare il bene oggetto di tutela".

L'imputato pattuisce, inoltre, che la cooperativa archeologia provveda, "a sue spese", alla sicurezza, benchè, le fosse stato concesso a tale scopo, un contributo di soli 18.000e, rispetto ai 75.000 stanziati nel 2006.

Vale appena il caso di aggiungere che la "soluzione più efficace" per garantire la sicurezza, "costava con IVA 500.000e" (lettera Cini 2003).

Gli obblighi previsti a carico della cooperativa non potevano, peraltro, esonerare il comune dalle sue responsabilità, come espressamente previsto dall'art.6 della convenzione 29-10-'99 tra il Ministero delle Finanze ed il Comune di Firenze che, fatto salvo al concessionario "di avvalersi per la gestione di singole mostre di una società...statutariamente configurabile come oggetto strumentale del comune", non lo "esonera da obblighi e responsabilità conseguenti dalla predetta convenzione e dagli atti che in forza di essi saranno posti in essere" (Cfr.f.867 fald.4).

Gherpelli avrebbe potuto e dovuto evitare che Veronica Locatelli precipitasse nel vuoto, non sottoscrivendo la convenzione o determinandone "i contenuti.. in relazione alle particolarità del caso concreto" avvisando quindi la cooperativa dei rischi e pattuendo, come anche consentitogli nella sua qualità di dirigente e gestore del Forte (art.107 T.U.E.L.), l'obbligo dell' illuminazione e della segnalazione delle cannoniere o la loro interdizione.

La condotta di Gherpelli non si è risolta "nella semplice messa a disposizione di un luogo che, per la sua conformazione, presentava fattori di rischio comuni a molti edifici storici".

D.A.P.R.

Infatti: al Forte si erano verificati, a partire dal 2003, incidenti, la sua pericolosità era stata segnalata da più fonti, la necessità di metterlo in sicurezza con opere strutturali per evitare che, dopo la morte di Luca Raso si ripetessero "episodi del genere", era stata raccomandata dalla struttura tecnica, Gherpelli non poteva, pertanto, non tenerne conto al momento della convenzione con la cooperativa.

Sull'efficacia causale dello spegnimento delle luci pubbliche e sulla inidoneità del certificato di agibilità a garantire la sicurezza dell'intero Forte, ci si riporta a quanto già detto.

Il tribunale ha ritenuto che:

Susanna Bianchi ha gestito un luogo sicuro, come attestato dal certificato di agibilità e dalla commissione di vigilanza;

ha affidato ai sorveglianti il compito di impedire l'avvicinamento del pubblico dal terrapieno al muro perimetrale;

non è stata raggiunta la prova..al di là di ogni ragionevole dubbio, che se avesse meglio attuato quel compito di verifica dell'attività dei sorveglianti...costoro avrebbero impedito che Veronica Locatelli percorresse il terrapieno o saltasse sul muro perimetrale, così evitando il verificarsi dell'evento mortale.

La tesi non può essere condivisa.

Il parere di fattibilità della commissione di vigilanza ed il piano Frusi, come noto all'imputata, erano limitati alla zona cinema ed alla prevenzione del rischio incendi e quindi, necessariamente, inadeguati a rendere sicuro l'intero complesso affidatole;

la Bianchi gestisce tutte le aree esterne del Forte, la "serie di spalti che formano la stella a sei punte" ed assume pertanto, finchè ne dispone, l'obbligo giuridico di valutare ed eliminare i pericoli per i fruitori dell'intero complesso, a prescindere dagli interventi, attuati o meno, dagli organi competenti;

con una minima attenzione, sarebbe stato evidente che, la conformazione dei luoghi: terrapieno quasi all'altezza del bastione superabile con un passo, costituiva un pericolo mortale, specie di notte quando, per la mancanza di illuminazione, si confondeva il "vuoto per pieno";

una seria valutazione del pericolo dell'area da lei gestita avrebbe consentito all'imputata, di apprezzare l'impossibilità che otto sorveglianti "mobili" lo scongiurassero, anche per la prevedibile grande affluenza di pubblico, libero di muoversi in tutta l'area, con "un'illuminazione gravemente insufficiente" e priva di "qualsiasi indicazione di percorsi obbligati";

oltre al cinema all'aperto, infatti, anche il bar era molto frequentato al punto che, Veronica Locatelli ed i suoi amici, furono costretti a cenare in città;

è la stessa Bianchi del resto ad affermare che, essendo "il contributo del comune..limitato da un punto di vista finanziario..l'attività del bar era fondamentale per fare tornare un po' i conti" (cfr.verb.trascriz.ud.1-12-2011 fald.8);

non solo, se "si voleva andare alla zona cinema, che era stata adibita nella parte tergale del Forte rispetto all'entrata, si doveva passare comunque da quella zona lì, più o meno vicino al bastione, comunque quella era una zona di passaggio..la cannoniera si può comunque intendere un punto pericoloso" occorreva "renderla

impraticabile ed escluderla al passaggio" (Cfr. verb.trascriz. int.Pieralli ud.14-10-2011 Fald.7).

E' indubitabile che la Bianchi non gestì l'area datale in concessione con diligenza e prudenza.

Se l'imputata, avesse escluso al passaggio la zona della cannoniera o l'avesse sufficientemente illuminata rendendone distinguibile "il vuoto" dal "pieno" del terrapieno, avrebbe impedito alla Locatelli di precipitarvi.

La morte per una caduta in un precipizio di quasi dieci metri è conseguenza prevedibile.

Come correttamente sostenuto dal P.M. appellante inoltre, "l' adempimento degli obblighi di ordinaria diligenza e perizia nell'esercizio dell'attività imprenditoriale comunque connotata da un certo margine di rischio.. le avrebbero consentito di apprendere del decesso di Luca Raso e ...di conseguenza..avrebbe potuto rinunciare alla gestione ovvero approntare misure precauzionali adeguate";

analoghe sono le conclusioni della relazione d'inchiesta sulla morte di Veronica Locatelli secondo cui "l'analisi seria dei rischi avrebbe imposto alla Cooperativa archeologica di adottare misure tanto severe da rendere difficilmente praticabile la realizzazione degli eventi" (Cfr. relaz. 10-2-2009).

Non meritano pregio gli argomenti difensivi della Bianchi sulle eventuali omissioni della Setti, che peraltro si occupava della sola sicurezza dei lavoratori della Cooperativa come anche affermato dalla stessa imputata e che, comunque, non ne escludono la responsabilità, non potendo la Bianchi fare affidamento sui comportamenti di altri.

Analoghi argomenti valgono per gli addetti alla sorveglianza che, comunque, per tutti i motivi già esposti, non erano prevedibilmente in grado di tutelare il folto pubblico, come anche dagli stessi segnalato (cfr.dich. Yankama verb. trascriz. ud.26-11-2012)

Il trattamento sanzionatorio:

I fatti sono gravi.

Gli imputati hanno causato, agendo con colpa, la morte di una donna giovane che era andata al Forte per festeggiare il suo compleanno con gli amici.

Hanno provocato orrore e sgomento nei suoi familiari che sono stati privati, improvvisamente ed insensatamente, dell'affetto e delle speranze riposte nella vittima per un sereno proseguimento della vita.

Le condotte di Domenici, Gherpelli e Bianchi sono state, nei ruoli rispettivamente assunti, sommamente negligenti.

Sarebbe stato sufficiente per ciascuno di loro, anche al di là dei doveri imposti dalla posizione di garanzia, agire con semplice buon senso.

Lo stato dei luoghi, anche ad un osservatore mediamente attento, appariva immediatamente pericoloso, tanto che, già la morte di Luca Raso, è un incidente "annunciato".

Tra i prati si apre, infatti, lo stretto vuoto delle cannoniere, soprattutto per il buio, inaspettato ed irricognoscibile.

La Bianchi, anche se altri avevano l'obbligo di mettere in sicurezza il Forte con opere strutturali, doveva attuare tutte quelle provvisorie durante il tempo in cui aveva la disponibilità del complesso.

La stessa, invece, si è preoccupata solo di "far tornare un po' i conti" poiché il contributo del Comune "era limitato dal punto di vista finanziario", senza porre alcuna attenzione alla mancanza di illuminazione ed all'insidia dei vuoti delle cannoniere.

In adempimento degli obblighi di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto almeno contemperare le esigenze economiche con quelle dell'incolumità delle persone, se non, perfino rinunciare alla gestione del Forte, come del resto in passato altri, più accorti, avevano fatto (Firenze Mostre).

Domenici e Gherpelli avvertiti e, quindi consapevoli dei rischi, non hanno esitato a cedere agli albergatori che esercitavano "una forte pressione a fare riaprire" l'intera zona esterna della palazzina, interdetta dopo la morte di Luca Raso, affinché il Forte, specie nelle notti estive, esercitasse un'attrattiva per scopi diversi da quello, culturale, per cui il demanio lo aveva concesso.

Se gli imputati, con ordinaria diligenza, avessero privilegiato invece la pubblica incolumità, anche a scapito "degli indirizzi della struttura politico amministrativa", avrebbero consentito a Veronica Locatelli, di vivere.

Non sussistono motivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della gravità dei fatti e del grado della colpa per tutte le considerazioni su esposte.

Quelle già concesse al Domenici vanno pertanto revocate.

Può peraltro aggiungersi che quest'ultimo, nonostante la sua "preoccupazione" soprattutto per l'incolumità dei "bambini", se ne è gravemente disinteressato.

M

Pena equa, ai sensi dell'art.133 c.p., è quella di un anno e sei mesi di reclusione per ciascuno degli imputati, pena sospesa e non menzione per tutti, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidare in separata sede ed al pagamento di una provvisionale che, escluso il concorso di colpa della vittima, considerata la sua giovane età e gli intensi legami affettivi con le parti civili, va quantificata in 50.000e per la madre, 30.000e per il fratello, 6000e per il fidanzato e 4000e per il nonno.

Gli imputati vanno anche condannati in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili liquidate come in dispositivo, nonché, Domenici, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio e Bianchi e Gherpelli a quelle di entrambi i gradi.

Nel resto, la sentenza di I grado va confermata. Motivazione in gg.90

La sentenza di primo grado è stata confermata in tutti i punti, eccettuato il riconoscimento delle attenuanti generiche per il fatto di aver agito in stato di necessità, che è stato respinto. La pena è stata ridotta a un anno e sei mesi di reclusione per ciascuno degli imputati, pena sospesa e non menzione per tutti, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidare in separata sede ed al pagamento di una provvisionale che, escluso il concorso di colpa della vittima, considerata la sua giovane età e gli intensi legami affettivi con le parti civili, va quantificata in 50.000e per la madre, 30.000e per il fratello, 6000e per il fidanzato e 4000e per il nonno. Gli imputati vanno anche condannati in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili liquidate come in dispositivo, nonché, Domenici, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio e Bianchi e Gherpelli a quelle di entrambi i gradi. Nel resto, la sentenza di I grado va confermata. Motivazione in gg.90

P.Q.M.

V.gli artt.592-605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza emessa il 10-2-2014 dal Tribunale di Firenze appellata da Domenici Leonardo e dal P.M. nei confronti del predetto e di Gherpelli Giuseppe, Bianchi Susanna e Frusi Ulderigo, escluso il concorso di colpa di Veronica Locatelli così provvede: escluse le attenuanti generiche concesse al Domenici, ridetermina la pena inflitta in anni uno, mesi sei di reclusione, dichiara Gherpelli Giuseppe e Bianchi Susanna colpevoli del reato loro ascritto e li condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ciascuno. Pena sospesa e non menzione per tutti.

Condanna gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidare in separata sede, assegna a Bettini Anna Maria una provvisoria di 50.000e, a Locatelli Massimiliano di 30.000e, a Superti Marco di 6000e, a Lazzeri Leonida di 4000e. Condanna inoltre tutti gli imputati in solido al rimborso delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle p.c. che liquida per entrambi i gradi del giudizio nella complessiva somma di 5000e oltre I.V.A. e C.A.P. per ciascuna di esse, nonché il Domenici al pagamento delle spese di questo grado del giudizio e Gherpelli e Bianchi al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Conferma nel resto. Riserva la motivazione in gg.90.

Firenze 27-2-2015

Il Presidente est.

Depositato in Cancelleria

- 7 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Leonida Lazzeri